

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione III 20/05/1999 n. 4912
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

La cauzione in numerario o in titoli prevista dall'art. 5 del Capitolato generale di appalto delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nonché da altri testi normativi disciplinanti la materia degli appalti pubblici, ha natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore dell'Amministrazione; da ciò segue che ove essa sia prestata, ed intervenga poi l'inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione può soddisfare il proprio credito mediante incameramento, totale o parziale, della cauzione stessa in numerario - passato in proprietà della medesima al momento della prestazione della cauzione - ovvero mediante vendita dei titoli che ne abbiano formato oggetto. In merito alla facoltà consentita, in tema di appalto di opere pubbliche, all'appaltatore, dall'art. 1 comma 2 L. 12 gennaio 1974 n. 8, di prestare, in luogo della cauzione, una polizza fideiussoria, è rimessa - in difetto di norme imperative ostative - all'autonomia privata il regolamento del contenuto della polizza, con la conseguenza che finisce per essere demandato alle parti della polizza stabilire se la stessa sia disciplinata - in tutto o in parte - dalle norme comuni della fideiussione, ovvero da specifica e diversa regolamentazione specificamente pattuita, allo scopo, dalle parti stesse.